

Causa C-71/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

30 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Sąd Okręgowy w Krakowie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

12 gennaio 2024

Parte attrice:

Alior Bank S.A.

Parte convenuta:

J.D.

Oggetto del procedimento davanti al giudice del rinvio

Contratto di credito ai consumatori; portata degli interessi applicati sugli importi previsti in un contratto; portata degli obblighi informativi.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), e dell'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE»); articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13/CEE»); articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66), nel contesto del principio di effettività del diritto dell'Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è il risultato di un negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che prevedono l'applicazione degli interessi non solo sull'importo erogato al consumatore ma anche sui costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o altri costi che non costituiscono un elemento dell'importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore);
- 2) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66), nel contesto del principio di effettività del diritto dell'Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell'articolo 5, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è stato oggetto di negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che indicano soltanto il tasso debitore nonché l'importo totale degli interessi capitalizzati, espresso come ammontare, che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto, senza al contempo informare espressamente il consumatore del fatto che la base di calcolo degli interessi capitalizzati (espressi come ammontare) è costituita da un importo diverso da quello effettivamente erogato al consumatore e, in particolare, del fatto che si tratta della somma tra l'importo del credito erogato al consumatore e i costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o gli altri costi che non costituiscono un elemento dell'importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore);

Disposizioni rilevati del diritto dell'Unione

Articolo 169, paragrafo 1, TFUE

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 38

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE: articoli 3, lettera j), articolo 10, paragrafo 2, lettera f)

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 4, paragrafo 1, articolo 5

Disposizioni rilevanti del diritto nazionale

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (legge del 12 maggio 2011 sul credito ai consumatori, Polonia; in prosieguo: la «legge sul credito ai consumatori»):

Articolo 5, punti 6, 6a e 10:

6) costo globale del credito – qualsiasi costo che il consumatore sia obbligato a sostenere in relazione al contratto di credito, in particolare:

a) interessi, spese, commissioni, imposte e margini, se noti al mutuante

nonché

b) costi di servizi aggiuntivi, in particolare di assicurazioni, nel caso in cui debbano essere sostenuti per poter ottenere il credito o per poter ottenerlo alle condizioni proposte (...)

6a) per costi del credito diversi dagli interessi si intendono tutti i costi che il consumatore sostiene in relazione al contratto di credito al consumatore, esclusi gli interessi.

10) il tasso debitore è il tasso di interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicabile su base annuale all'importo erogato in forza del contratto di credito.

Articolo 30, paragrafo 1, punto 6: Il contratto di credito ai consumatori (...) deve specificare (...) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore unitamente all'indicazione dell'indice o del tasso di riferimento, se applicabile al

tasso debitore iniziale; se un contratto di credito al consumatore prevede diversi tassi debitori, tali informazioni devono essere fornite in relazione a tutti i tassi applicabili per la durata del contratto.

Articolo 45, paragrafo 1: Nel caso in cui il mutuante violi (...) l'articolo 30, paragrafo 1, punti da 1 a 8, (...) il consumatore, dopo aver reso una dichiarazione scritta al mutuante, restituisce il credito senza gli interessi e gli altri costi del credito dovuti al mutuante nei termini e nei modi previsti nel contratto.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (legge del 23 aprile 1964 recante promulgazione del codice civile, Polonia; in prosieguo: il «c.c.»):

Articolo 385¹, paragrafo 1: Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora determinino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei loro interessi (clausole contrattuali illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

Articolo 359, paragrafi da 1 a 2²

Paragrafo 1: Gli interessi su una somma di denaro sono dovuti solo se previsti da un negozio giuridico, da una legge, da una decisione giudiziaria o da una decisione di un'altra autorità competente.

Paragrafo 2: Se l'importo degli interessi non è determinato diversamente, gli interessi legali sono dovuti a un tasso pari alla somma del tasso di riferimento della Banca Nazionale di Polonia e 3,5 punti percentuali.

Paragrafo 2¹: L'importo massimo degli interessi risultanti da un negozio giuridico non può superare il doppio dell'importo degli interessi legali annui (interessi massimi).

Paragrafo 2²: Se l'importo degli interessi derivanti da un negozio giuridico supera l'interesse massimo, sono dovuti gli interessi massimi.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 29 novembre 2017 la parte attrice, Alior Bank S.A. di Varsavia, in qualità di mutuante, e la parte convenuta, J.D., in qualità di mutuatario, hanno stipulato un contratto di mutuo. La banca ha concesso un mutuo dell'ammontare complessivo di 199.814,35 PLN. L'importo lasciato nella disponibilità del mutuatario ammontava a 171.840,34 PLN, in quanto la banca ha trattenuto sulla somma del mutuo una commissione per la concessione del mutuo dell'ammontare di 27.974,01 PLN. Il contratto non è stato negoziato individualmente tra le parti ma è stato concluso sulla base delle condizioni contrattuali generali redatte dalla banca.

L'importo complessivo, determinato nel contratto, che il convenuto doveva pagare, ammontava a 316.290,86 PLN, di cui: 171.840,34 PLN a titolo di capitale del mutuo (importo di mutuo erogato), 27.974,01 PLN a titolo di commissione per la concessione del mutuo e 116.476,51 PLN a titolo di interessi capitalizzati, che sono stati calcolati applicando gli interessi sull'importo complessivo del mutuo erogato e della commissione.

- 2 Il mutuo è stato concesso ed erogato. A causa del mancato pagamento da parte del convenuto delle somme dovute ai sensi del contratto, la banca, dopo aver trasmesso intimazioni di pagamento degli arretrati rimaste senza effetto, ha risolto il contratto. Il 21 marzo 2023 la banca ha promosso un'azione di pagamento della somma di 148.990,69 PLN, di cui: 124.281,23 PLN a titolo di capitale e 24.709,46 PLN a titolo di interessi di mora.
- 3 Il convenuto ha dichiarato di voler avvalersi della sanzione consistente nella gratuità del mutuo, in quanto gli interessi sono stati addebitati anche sui costi del credito e che quindi il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è stato indicato nel contratto in modo errato.
- 4 Il convenuto ha eccepito, tra l'altro, che la parte attrice ha addebitato gli interessi per intera durata del contratto di mutuo sulla somma composta dal capitale e dai costi del credito diversi dagli interessi (commissione). Secondo il convenuto, il mutuante non poteva addebitare gli interessi sulla commissione, anche se l'aveva mutuata, ma solo sull'erogato importo del mutuo.
- 5 Nel contesto dei motivi dedotti dal convenuto, il giudice del rinvio ha espresso dubbi rilevanti sulla corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva 2008/48. Tale interpretazione incide direttamente sull'interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale che costituiscono il recepimento del diritto dell'Unione, in particolare della legge sul credito ai consumatori.

Breve motivazione del rinvio

- 6 In Polonia esiste una prassi consolidata di tollerare l'operato dei professionisti, che concedono il credito ai consumatori, consistente nel calcolare, nei contratti di credito ai consumatori, gli interessi corrispettivi sull'importo rappresentato dalla somma dell'importo effettivamente erogato al consumatore e dei costi del credito diversi dagli interessi. Gli interessi così capitalizzati vengono poi aggiunti all'importo che il consumatore è tenuto a rimborsare in esecuzione dell'obbligazione assunta con il contratto di credito al consumatore. Così avviene anche nel caso in questione.
- 7 Il giudice del rinvio dubita della correttezza della prassi in questione dal punto di vista dell'obiettivo della direttiva 2008/48/CE e del principio di effettività del diritto dell'Unione. Conformemente alla seconda frase del considerando 6 della direttiva, lo sviluppo di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente nello

spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere. Invece alla luce della prima frase del considerando 8 della direttiva, è opportuno che il mercato offra un livello di tutela dei consumatori sufficiente, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori. Infine, in virtù del considerando 9, prima frase, della direttiva in questione, è necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno.

- 8 La direttiva 2008/48 è stata quindi adottata con il duplice obiettivo di garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (v. sentenza della Corte del 21 aprile 2016, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 61). Gli obiettivi della direttiva di cui trattasi e la citata prassi dei tribunali polacchi di non mettere in questione le clausole dei contratti di credito ai consumatori che impongono al consumatore l'obbligo di pagare gli interessi corrispettivi calcolati applicandoli sia sull'importo del credito erogato al consumatore sia sui costi diversi dagli interessi, hanno indotto il giudice del rinvio a presentare alla Corte di giustizia la domanda sulla corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia.
- 9 L'interpretazione in questione costituirà un fattore rilevante che inciderà sul contenuto della decisione del giudice nella presente causa in quanto si riflette direttamente sulla valutazione della correttezza della compilazione da parte dell'attrice della cambiale in bianco, che costituisce un elemento posto a fondamento della domanda giudiziale nella presente causa.
- 10 **Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale**, il giudice osserva che il tasso debitore stabilito nel contratto di credito ai consumatori deve riferirsi all'importo dei prelievi effettuati dal consumatore, come risulta direttamente dalla definizione di cui all'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE e all'articolo 5, paragrafo 10, della legge sul credito al consumo, che recepisce tale disposizione nel diritto nazionale. Tuttavia, sorgono dubbi sul fatto se, di conseguenza, alla luce degli obiettivi della direttiva 2008/48/CE, sia inammissibile la prassi di includere, nei contratti di credito ai consumatori, clausole che prevedono l'obbligo per il consumatore di pagare interessi corrispettivi calcolati non solo sull'importo del credito effettivamente erogato al consumatore, ma anche sui costi del credito diversi dagli interessi, che sono addebitati dal professionista (mutuante).
- 11 In tale contesto sono possibili due contrastanti interpretazioni delle disposizioni normative.
- 12 **Secondo la prima**, facendo riferimento al tenore letterale dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE, nonché al principio generale del diritto civile – il principio della libertà contrattuale – le disposizioni citate non ostano espressamente ad una configurazione del rapporto contrattuale in modo tale che gli interessi corrispettivi

siano addebitati anche sui costi del credito diversi dagli interessi, che sono pagati dal mutuatario al momento del rimborso del credito e sono addebitati dal mutuante nella fase della concessione del credito. Poiché il mutuatario (consumatore) accetta tale soluzione – anche se solo tacitamente, stipulando il contratto redatto dal mutuante (professionista) – e il tenore delle disposizioni della direttiva 2008/48/CE e della legge polacca sul credito ai consumatori non la vietano espressamente, tale clausola contrattuale deve essere considerata non vietata dalla legge. Tale interpretazione letterale è allo stesso tempo alla base della prassi, diffusa in Polonia, descritta in precedenza, di non mettere in questione l'imposizione al consumatore dell'obbligo di pagare gli interessi corrispettivi calcolati sulla somma tra l'importo effettivamente erogato al consumatore ed i costi del credito diversi dagli interessi.

- 13 **La seconda delle possibili interpretazioni** dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE, fa invece riferimento alle regole dell'interpretazione teleologica e alla natura degli interessi corrispettivi. Ai sensi dell'articolo 359, paragrafo 1, c.c., gli interessi su una somma di denaro sono dovuti solo se previsti da un negozio giuridico, dalla legge, da una decisione giudiziaria o da una decisione di un'altra autorità competente. Tali interessi non coincidono con quelli per il ritardo nell'adempimento di una prestazione (articolo 481 c.c.). Il giudice tiene conto, al contempo, della sentenza della Corte del 21 aprile 2016, C-377/14, EU:C:2016:283, ai sensi della quale «l'importo totale del credito e l'importo del prelievo designano l'insieme delle somme messe a disposizione del consumatore, il che esclude quelle destinate dal creditore al pagamento dei costi connessi al credito di cui trattasi e che non sono effettivamente versate a tale consumatore (...) le nozioni di “importo totale del credito” e di “costo totale del credito per il consumatore” si escludono a vicenda e, pertanto, l'importo totale del credito non può includere nessuna delle somme rientranti nel costo totale del credito per il consumatore. Di conseguenza, non si può includere nell'importo totale del credito, ai sensi degli articoli 3, lettera l), e 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48[CE], nessuna delle somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al contratto di credito, quali le spese amministrative, gli interessi, le commissioni e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare».
- 14 Alla luce di quanto sopra, si dovrebbe ritenere che gli interessi corrispettivi debbano compensare il mutuante solo per aver messo a disposizione del mutuatario il capitale del credito ai consumatori e non anche per i costi del credito diversi dagli interessi, in particolare la commissione, che per sua natura costituisce una remunerazione aggiuntiva per il mutuante per la concessione del credito.
- 15 In tale contesto il Giudice ha preso in considerazione anche l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, ai sensi del quale le clausole contrattuali, che non sono state oggetto di negoziato individuale, si considerano abusive se, malgrado il requisito di buona fede, determinano, a danno del consumatore, uno significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il Giudice ha considerato, altresì, l'articolo 385¹, paragrafo 1, c.c., che recepisce la suddetta

normativa, ai sensi del quale le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora determinino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei loro interessi (clausole contrattuali illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

- 16 Occorre sottolineare al contempo che alla luce di una delibera del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), la commissione, che costituisce un corrispettivo per la concessione del prestito previsto in un contratto di prestito al quale si applicano le disposizioni della legge sul credito ai consumatori, non costituisce una prestazione principale ai sensi dell'articolo 385¹, paragrafo 1, c.c. La suddetta questione si ripercuote direttamente sulla valutazione che anche gli interessi sulla commissione non costituiscono una prestazione principale.
- 17 Gli argomenti sopra esposti possono quindi giustificare un'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE, ai sensi della quale deve considerarsi contrario a tali disposizioni l'addebito degli interessi corrispettivi anche sui costi del credito diversi dagli interessi (e non solo sul capitale erogato) alla luce degli obiettivi della direttiva 2008/48, interpretati, inoltre, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e dell'articolo 385¹, paragrafo 1, c.c..
- 18 Per quanto **riguarda la seconda questione pregiudiziale**, anch'essa riguarda in sostanza il problema dell'addebito da parte del mutuante degli interessi corrispettivi sull'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, ma dal punto di vista degli obblighi di informazione che gravano sul mutuante (professionista).
- 19 Nella fattispecie, la banca ha incluso nel contenuto del contratto in questione due informazioni relative al tasso di interesse applicato nel contratto. In primo luogo, il contratto indica che al mutuo doveva applicarsi il tasso di interesse variabile, che alla data della conclusione del contratto era del 9,99% annuo. In secondo luogo, dal contenuto del contratto si può dedurre che l'importo degli interessi capitalizzati ammonta complessivamente a 116.476,51 PLN.
- 20 Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva 2008/48, il contratto di credito deve specificare in modo chiaro e conciso, tra l'altro, il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili (lettera f), nonché il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; devono essere indicate tutte le ipotesi utilizzate per calcolare tale tasso (lettera g).

- 21 Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2019, C-331/18, EU:C:2019:665 (punto 48): «la direttiva 2008/48[CE] non prevede l'obbligo di menzionare in un contratto di credito, in una qualsiasi forma, una ripartizione dei pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore tra il rimborso del capitale (...), gli interessi e le altre spese dovute conformemente a tale contratto».
- 22 Da quanto sopra esposto si desume che la redazione da parte del mutuante di un piano di rimborso, contenente l'ammontare, il numero e la frequenza dei pagamenti che il consumatore deve eseguire, nonché, nei casi specifici, la sequenza di imputazione di pagamenti a titolo di rimborso di diversi saldi ai quali si applicano tassi di interesse, che rispetti le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48/CE, non costituisce di per sé l'adempimento dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48/CE.
- 23 La Corte ha già chiarito che l'obbligo di informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 contribuisce, al pari di quelli previsti dagli articoli 5 e 8 di tale direttiva, alla realizzazione dell'obiettivo perseguito da quest'ultima, ossia garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (v. sentenza della Corte del 21 aprile 2016, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 61; sentenza della Corte del 5 settembre 2019, C-331/18, EU:C:2019:665, punti 41 e 42).
- 24 Il giudice del rinvio dubita che le informazioni fornite dalla parte attrice al convenuto in merito al tasso d'interesse del prestito concessogli possano essere considerate esaustive, complete e chiare alla luce degli obiettivi della direttiva 2008/48/CE. Invero la parte attrice ha indicato il tasso d'interesse del prestito, tuttavia nel contratto non vi sono informazioni sull'importo specifico su cui venivano calcolati gli interessi. Come emerge invece dalla risposta dalla parte attrice, fornita solo su domanda del giudice, l'ammontare degli interessi capitalizzati è stato calcolato nel contratto di mutuo applicando gli interessi (9,99% annui) sull'intero importo del mutuo (199.814,35 PLN), comprensivo dell'importo erogato dal mutuante (171.840,34 PLN) e della somma trattenuta sul mutuo a titolo di commissione per la concessione del mutuo stesso (27.974,01 PLN). Le prove non dimostrano che la parte attrice abbia fornito al convenuto prima della conclusione del contratto di mutuo le informazioni in questione relative alle modalità di calcolo dell'importo degli interessi capitalizzati nel contratto.
- 25 Secondo il giudice del rinvio, sono possibili due diverse interpretazioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva 2008/48/CE.
- 26 **Secondo la prima delle possibili interpretazioni** – basata sull'interpretazione letterale delle disposizioni – il mutuante ha l'obbligo di fornire le informazioni solo sul tasso debitore, come emerge letteralmente dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48, nonché sul tasso annuo effettivo globale e

sull'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della stessa direttiva. Sulla base di tale interpretazione delle disposizioni della direttiva, le informazioni fornite dal mutuante (professionista) al consumatore sul tasso debitore possono riguardare unicamente l'indicazione dell'importo del determinato tasso d'interesse e, inoltre, sul mutuante grava l'obbligo di indicare l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e il tasso annuo effettivo globale. Tuttavia, l'obbligo di fornire al consumatore tali informazioni non preclude l'inclusione nel contratto delle clausole relative all'applicazione degli interessi anche ai costi del credito diversi dagli interessi. In altre parole, se il mutuante ha fornito al consumatore informazioni sul solo tasso debitore, ciò è sufficiente per adempiere agli obblighi di informazione gravanti sullo stesso ai sensi della direttiva 2008/48/CE. Sulla base di tale interpretazione delle disposizioni della direttiva in questione, si dovrebbe pertanto ritenere che il mutuante non sia obbligato ad informare il consumatore se l'importo degli interessi capitalizzati sia stato calcolato come una percentuale sull'importo del credito erogato o come una percentuale sulla somma tra l'importo del credito erogato ed i costi del credito diversi dagli interessi. L'interpretazione in questione sembra essere alla base della prassi, diffusa in Polonia, che vede alcuni professionisti formulare il contenuto dei contratti di credito ai consumatori in modo tale da non fornire tali informazioni al consumatore e ciò spesso non viene messo in questione dai giudici che decidono sui casi di questo tipo.

- 27 **In base alla seconda delle possibili interpretazioni** – la cui giustificazione, a parere del giudice, può essere rinvenuta negli obiettivi della direttiva 2008/48/CE – l'obbligo di informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48/CE, valutato anche alla luce dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva in questione, non si riferisce unicamente al tasso debitore, ma in realtà è volto a fornire al consumatore informazioni chiare e complete sul metodo di calcolo dell'importo che lo stesso sarà obbligato a pagare al mutuante a seguito della conclusione del contratto di credito ai consumatori. Dal punto di vista pratico, per il consumatore che contrae un mutuo, la questione rilevante, e a volta addirittura essenziale, è non tanto il tasso di interesse astratto ma l'effettivo importo degli interessi che esso dovrà pagare al mutuante in esecuzione degli obblighi assunti. Da questo punto di vista, costituisce una circostanza essenziale per il consumatore ottenere informazioni sulle esatte modalità di calcolo dell'importo degli interessi capitalizzati. Il fatto che il mutuante non fornisca tali informazioni in modo trasparente nella fase precontrattuale - o al più tardi nel contratto stesso - può essere considerato come una mancanza di diligenza nel garantire adeguatamente la fiducia dei consumatori (considerando 8 della direttiva 2008/48). Infatti, sulla base del tenore letterale dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 3, lettera j), della direttiva in questione, il consumatore può presumere che gli interessi capitalizzati saranno addebitati solo sull'importo del credito erogato. Pertanto, senza pregiudicare la possibilità di applicare gli interessi capitalizzati anche ai costi del mutuo diversi dagli interessi, che costituisce l'essenza della prima questione pregiudiziale, si tratta di stabilire se l'adozione, in un contratto stipulato da un mutuante - professionista, di una diversa base di calcolo dell'importo degli interessi capitalizzati (nel caso in esame, la

somma dell'importo del mutuo erogato e delle commissioni o degli altri costi diversi dagli interessi detratti dall'importo del mutuo) non debba essere strettamente connessa con l'obbligo di fornire al consumatore informazioni chiare al riguardo, al fine di garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali. La suddetta linea interpretativa sembra trovare ulteriore conferma nel disposto della prima e della seconda frase dell'articolo 5 della direttiva 93/13, secondo la quale, nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile; in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Come chiarito dalla Corte di giustizia, per esempio, nella sentenza del 18 novembre 2021, C-212/20, EU:C:2021:934, l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola [relativa al metodo di calcolo del tasso di interesse] (punto 42); l'obbligo di redazione chiara e comprensibile implica che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire agli stessi di prendere decisioni con prudenza e piena cognizione di causa (punto 43).

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE